

ALLEGATO A) Regolamento Fondo di Solidarietà.

ART. 1 Istituzione del Fondo di Solidarietà.

Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 39/2017 viene istituito presso il Comune di Vigonovo un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà economico sociali;

ART. 2 Destinatari del contributo

Il fondo di solidarietà è destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà economico sociali residenti nel Comune di Vigonovo;

ART. 3 Criteri per l'attribuzione del contributo.

Il contributo viene erogato su istanza da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno previa pubblicazione del bando entro il mese di febbraio di ciascun anno;
I limiti ISEE previsti sono stabiliti annualmente all'interno della deliberazione di Giunta Comunale Misure organizzative, previste dal regolamento in materia di Servizi Sociali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2016;

L'importo del contributo viene definito dall'assistente sociale che valuterà i seguenti elementi: potenzialità economica del richiedente, ammontare degli affitti o delle spese condominiali arretrati, rischio di sfratto e non potrà comunque essere superiore ad un canone di affitto mensile del destinatario;

ART. 4 Attribuzione dei punteggi.

Le famiglie richiedenti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti attestati al servizio sociale competente mediante autocertificazione ai sensi D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ai fini della formulazione della graduatoria:

CONDIZIONI INTEGRATIVE	Punteggio
Nucleo familiare collocato in graduatoria definitiva non assegnatario	30
Valore Isee pari a 0	20
Nucleo familiare con minore riconosciuto da un solo genitore o nucleo monogenitoriale	15
Avvio della procedura di sfratto dell'alloggio	15
Avvio procedura legale per il mancato pagamento delle spese condominiali	10
Temporanea difficoltà economica per gravi spese mediche e/o perdita del lavoro attestata da idonea certificazione	10
Famiglia con tre o più figli a carico e aggiunta di 3 punti per ogni figlio oltre i tre	5

Presenza di componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66 %	5
Progetto sociale a tutela del minore	10

Ai fini dell'assegnazione del contributo e qualora le risorse non siano sufficienti a coprire tutte le richieste ritenute ammissibili si procederà con le seguenti modalità:

- assegnazione dell'80% del contributo assegnabile ai richiedenti con punteggio compreso tra 50 e 30;
- assegnazione del 50% del punteggio compreso tra 29 e 10;
- il contributo non viene assegnato con un punteggio inferiore a 10.

ART. 5 Modalità di erogazione del contributo.

Il contributo viene concesso “una tantum” su istanza che può essere reiterata e accolta di anno in anno, purchè perdurino i presupposti e i requisiti per l'ammissione a contributo. La domanda dovrà essere presentata con modulo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e corredata dalla documentazione ISEE aggiornata.

L'erogazione del contributo avverrà con provvedimento del Responsabile dei Servizi alla Persona previa approvazione della graduatoria con Deliberazione della Giunta Comunale.